



**CONSULTA ONLINE**

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2020 FASC. III

(ESTRATTO)

**ALESSANDRA MAZZOLA**

**DECIDE CHE DECIDERÀ!**

**LA CORTE COSTITUZIONALE TORNA A ADOPERARE LA  
TECNICA INAUGURATA CON IL "CASO CAPPATO"**

6 OTTOBRE 2020

**IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO**

Alessandra Mazzola

## Decide che deciderà! La Corte costituzionale torna a adoperare la tecnica inaugurata con il “caso Cappato” \*

**ABSTRACT:** *After two years since the Cappato case ordinance, the Constitutional Court returns to use the (unpublished) procedural technique of the established but undeclared order of unconstitutionality. The contribution aims to analyse the connections and the differences between Ordinance Nr. 207 of 2018 and Nr. 132 of 2020. Finally, the Author wonders about the consequences that might be caused by the use of these types of orders by the Constitutional Court, with a reflection on the risk of "politicization" of the Court itself.*

SOMMARIO: 1. Il contenuto dell'[ordinanza n. 132 del 2020](#). – 2. Una tecnica decisoria che si ripete. – 2.1. ...e l'uso dei poteri di gestione del processo costituzionale. – 3. Le possibili conseguenze dell'“interventismo” della Corte costituzionale.

### 1. Il contenuto dell'[ordinanza n. 132 del 2020](#).

L'[ordinanza n. 132 del 2020](#) della Corte costituzionale affronta la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Salerno (ordinanza n. 140 del r.o. 2019) e dal Tribunale ordinario di Bari (ordinanza n. 149 del r.o. 2019) circa la valutazione dell'incostituzionalità degli articoli 595 del codice penale e 13 della l 8 febbraio 1948, n. 47 (*Disposizioni sulla stampa*) per la parte in cui prevedono la pena della reclusione, alternativa o cumulativa alla multa, per il soggetto ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa.

I tribunali rimettenti hanno sollevato la questione di costituzionalità in relazione agli articoli 3, 21, 25 e 117, comma primo della Costituzione; quest'ultimo in relazione all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) anche per come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)<sup>1</sup>. La Corte costituzionale, oltre a richiamare la giurisprudenza della Corte EDU con un chiaro invito al legislatore a determinarsi in questo senso, ricorda che diversi documenti degli organi politici del Consiglio d'Europa raccomandano agli Stati la rinuncia alle sanzioni detentive per il delitto di diffamazione, così da garantire la libertà di espressione dei giornalisti e il diritto all'informazione dei cittadini. Tra questi atti particolare rilievo assume la *Dichiarazione sulle libertà dei dibattiti politici nei media* adottata dal Comitato dei ministri il 12 febbraio 2004; analogamente la Risoluzione del 4 ottobre 2007, n. 1577 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha sottolineato il ruolo fondamentale dell'informazione per tutti gli Stati democratici, specialmente con riferimento a dibattiti di rilievo e interesse pubblico<sup>2</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Il riferimento è alla Sentenza della Grande Camera del 17 dicembre 2004, *Cumpn e Mazre c. Romania* con cui la Corte EDU ha riconosciuto che la pena non sospesa pari a sette mesi di reclusione inferta a due giornalisti interferisse oltremisura nel (loro) diritto alla libertà di espressione che il primo paragrafo dell'art. 10 CEDU tutela. La Corte ricorda una propria precedente pronuncia (sentenza 27 marzo 1996, *Goodwin c. Regno Unito*) con la quale ha dichiarato che la stampa ha il ruolo di «cane da guardia» della democrazia (§ 39) e che se gli Stati membri possono autonomamente e perciò liberamente disciplinare l'esercizio della libertà di espressione a mezzo stampa, non possono tuttavia «farlo in una maniera che indelebilmente dissuada i media dallo svolgimento del loro ruolo di segnalare all'opinione pubblica casi apparenti o supposti di abuso dei pubblici poteri» (§ 113). Infatti, ad avviso della stessa Corte «l'imposizione di una pena detentiva per un reato a mezzo stampa è incompatibile con la libertà di espressione dei giornalisti, garantita dall'art. 10 della Convenzione, soltanto in circostanze eccezionali» e cioè quando si verifichi «la diffusione di discorsi d'odio o di istigazione alla violenza» (§ 115). Tali principi sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza della Corte EDU, cfr. *ex multis* sentenza 6 dicembre 2007, *Katrami c. Grecia*; sentenza 24 settembre 2013 *Belpietro c. Italia*; Sentenza 7 marzo 2019, *Sallusti c. Italia*.

<sup>2</sup> Cfr. Corte costituzionale, [ordinanza n. 132 del 2020](#), § 6 *Cons. dir.*

Il Giudice costituzionale nella prima parte dell'ordinanza si cimenta a esplicitare la natura della libertà di manifestazione del pensiero quale principio consustanziale a uno Stato moderno, democratico e di diritto; ricorda che è un diritto fondamentale, «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione» ([sent. 11/1968](#), § 3 *Cons. dir.*), «pietra angolare dell'ordine democratico» ([sent. 84/1969](#), § 5 *Cons. dir.*)<sup>3</sup>, oltre che «cardine di democrazia nell'ordinamento generale» ([sent. 162/1985](#), § 6 *Cons. dir.* ma anche [sent. 206/2019](#)). Non è un caso infatti se nella prima sentenza della sua storia, la [n. 1 del 1956](#), la Consulta ha pronunciato l'illegittimità costituzionale di una disposizione proprio perché in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione.

La Corte sottolinea l'importanza per il nostro ordinamento della libertà di manifestazione del pensiero e dunque della libertà di stampa, cui consegue il diritto all'informazione dei cittadini, «i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale» ([sent. 112/1993](#), § 7 *Cons. dir.*, nonché [sentt. 155/2002](#) e [206/2019](#)). Se da un lato l'attività del giornalista deve essere «salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta» ([sent. 172/1972](#), § 6 *Cons. dir.*) che possa metterne in pericolo il regolare svolgimento, d'altro lato tale esercizio deve essere «bilanciato con altri interessi e diritti, parimenti di rango costituzionale, che ne segnano i possibili limiti» ([ord. 132/2020](#), § 7 *Cons. dir.*). Tra questi rientra, non v'è dubbio, il diritto alla reputazione<sup>4</sup>, declinato anche nella forma del diritto alla dignità della persona, che rischia di subire una lesione qualora vengano diffusi addebiti fasulli sul proprio conto o fatti di interesse esclusivamente privato<sup>5</sup>.

Il Giudice delle leggi con l'ordinanza in commento evidenzia che il bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto a essere informati, da un lato, e la tutela della propria reputazione, dall'altro lato, è esposto a mutamenti a seguito dell'evolversi della società oltre che dei potenti mezzi tecnologici e di comunicazione di cui oggi disponiamo (§ 7.3 *Cons. dir.*). Per tali ragioni la Consulta afferma che oggigiorno è «necessaria e urgente una complessiva rimediazione del bilanciamento» (§ 7 *Cons. dir.*) tra i diritti in gioco.

## 2. Una tecnica decisoria che si ripete.

L'[ordinanza n. 132 del 2020](#) – che «si scrive ordinanza, ma si legge sentenza»<sup>6</sup> – si inserisce nel solco inaugurato con la nota [ordinanza n. 207 del 2018](#) con cui la Corte costituzionale ha dato vita a un nuovo meccanismo procedurale tale per cui, in virtù di «una pronuncia complessa e poliedrica»<sup>7</sup> «la Corte decide (al momento) di non decidere»<sup>8</sup>. V'è tuttavia da sottolineare che nel caso in esame il Giudice costituzionale è intervenuto «con maggiore accortezza ed un linguaggio più paludato»<sup>9</sup> rispetto all'ordinanza pronunciata in occasione del caso Cappato. Invero, esso giunge al dispositivo passando per un ragionamento ricco di richiami giurisprudenziali, specie in ordine alla giurisprudenza EDU.

---

<sup>3</sup> Analogamente la [sentenza n. 1 del 1981](#) con cui il Giudice costituzionale ricorda che la libertà di stampa è fondamentale per il funzionamento di un sistema democratico.

<sup>4</sup> Diritto compreso nel novero di quelli inviolabili ai sensi dell'art. 2 Cost.; in questo senso, *ex plurimis*, Corte costituzionale, [sentt. nn. 38 del 1973](#); [86 del 1974](#); [379 del 1996](#) e [37 del 2019](#). Principio consustanziale altresì al diritto alla vita privata tutelato dall'art. 8 CEDU (v. *ex multis* Corte EDU, sentenza del 6 novembre 2018, *Vincent dal Campo c. Spagna*) e che è sancito anche dall'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (New York, 1966).

<sup>5</sup> In questo senso, cfr. Corte costituzionale, [sentenza n. 265 del 2014](#).

<sup>6</sup> U. ADAMO, *La Corte è 'attendista' ... «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale»*. Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 23 novembre 2018, 1.

<sup>7</sup> C. PANZERA, *L'ordinanza "una e trina"*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 7 giugno 2019, 2.

<sup>8</sup> U. ADAMO, *La Corte è 'attendista'*, cit., 3.

<sup>9</sup> A. RUGGERI, [Replicato, seppur in modo più cauto e accorto, alla Consulta lo schema della doppia pronuncia inaugurato in Cappato \(nota minima a margine di Corte cost. n. 132 del 2020\)](#), in questa [Rivista](#), 2020/II, 406.

Gli aspetti che paiono confermare la nascita di una nuova tecnica decisoria in seno alla Corte costituzionale sembra possano individuarsi nell'articolazione interna tipica delle sentenze (ovvero nella divisione in *Ritenuto in fatto* e *Considerato in diritto*); nella posticipazione di un anno della decisione, cui si collega la sospensione dei giudizi *a quibus*. Sono, queste, caratteristiche del tutto coincidenti con l'ordinanza primigenia del tipo in commento<sup>10</sup>.

Nel dettaglio, il Giudice costituzionale si è pronunciato con un'ordinanza che ha tutto l'aspetto della sentenza non solo per la divisione interna ora richiamata, ma anche perché la motivazione è feconda di contenuti, diversamente da quanto prescrive l'articolo 18 della l. n. 87 del 1953<sup>11</sup>. Con tale nuova impostazione decisoria la Corte si occupa ampiamente della questione, tanto è vero che si esprime «riconoscendo pur non (ancora) dichiarando la parziale illegittimità costituzionale»<sup>12</sup>.

Come anticipato, la pronuncia della sentenza è stata fissata per il 22 giugno 2021 mediante un rinvio a data fissa e non a nuovo ruolo<sup>13</sup>. In questo modo la Consulta «non si limita ad immettere una nuova *issue* nell'agenda del legislatore, ma vi aggiunge anche la precisazione del *quando*»<sup>14</sup>, sebbene non sembri del tutto corretto parlare di un vero e proprio rinvio, posto che le questioni di legittimità costituzionale che essa dichiara di affrontare nell'udienza fissata per l'anno venturo, a ben vedere, «sono già state *trattate* ed in maniera approfondita»<sup>15</sup>. Infatti, nella motivazione dell'ordinanza il Giudice delle leggi ha argomentato, benché non esplicitamente (ma neppure troppo velatamente) nel senso dell'illegittimità della normativa impugnata<sup>16</sup>.

D'altro canto, sembra possibile ritenere che nel caso di specie il rinvio trovi giustificazione in due differenti – ancorché collegati – ordini di ragioni. In primo luogo, l'obiettivo dichiarato dalla Corte è quello di lasciare al legislatore un discreto margine d'intervento cosicché disponga del tempo necessario per ricondurre nell'alveo della costituzionalità la disciplina normativa relativa ai reati di diffamazione a mezzo stampa. In secondo luogo, la ragione è da ravvisarsi nel fatto che, qualora dovesse decorrere infruttuosamente il periodo di tempo lasciato al legislatore, la Corte potrà riassumere automaticamente il processo e pronunciarsi definitivamente, senza dover attendere che nel corso di un altro giudizio venga sollevata la questione di costituzionalità.

Viepiù che rinviando la pronuncia della sentenza di un anno il rischio è che la norma sostanzialmente (ma non formalmente) dichiarata incostituzionale non venga espunta dall'ordinamento e dunque esponga, *medio tempore*, gli imputati all'applicazione di un trattamento sanzionatorio considerato non conforme alla Costituzione<sup>17</sup>. Ancora, un'ordinanza di questa portata presenta problematiche relative a valori e principi costituzionali di assoluta rilevanza, specialmente

---

<sup>10</sup> Come ha osservato M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, 2/2019, 644 «il successo o l'insuccesso della singola tipologia decisoria [...] dipende in larga parte dalla “risposta”, in termini di “seguito”, del legislatore e dei giudici». Su quest'aspetto si veda anche ID., *Interpretare. Nel segno della Costituzione*, Napoli, 2014, 92 ss.

<sup>11</sup> All'ultimo comma prescrive che «le ordinanze sono succintamente motivate».

<sup>12</sup> A. APOSTOLI, *Ancora qualche osservazione in tema di fine vita (sperando che la Corte non esiti oltre)*, in AA.VV., *Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell'ordinanza 207 del 2018 della Corte costituzionale*, Firenze, 2019, 105. E, *ivi*, F. BIONDI, *Tra soluzione processuale e merito delle questioni: quale pronuncia possiamo attenderci*, 22 afferma che il dispositivo «contiene “solo” un rinvio della trattazione e nessuna decisione sul merito. Tuttavia, [...] la Corte si è anche già in parte espressa sul merito della questione».

<sup>13</sup> Quest'ultimo rinvio sarebbe disposto con decreto del Presidente del collegio.

<sup>14</sup> P. CARNEVALE, *Incappare in... Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria dell'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, in questa *Rivista*, 2019/II, 372. Viceversa, V. ONIDA, *Relazione di sintesi*, in AA.VV., *Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale*, Milano, 1990, 305 riteneva che «non spetta alla Corte, se non entro limiti determinati, stabilire *quando* occuparsi di un determinato tema».

<sup>15</sup> R. PINARDI, *La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3/2020, 105

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> Sebbene nell'[ordinanza n. 132 del 2020](#) il Giudice delle leggi pare esortare i giudici a valutare attentamente i casi pendenti, onde evitare che nelle more del giudizio di costituzionalità venga applicata la normativa che, presumibilmente, sarà censurata.

quando il giudizio da cui è sorta la questione è di matrice penale. Infatti, la sospensione del giudizio di costituzionalità – che si presenta quale sospensione di “secondo grado”<sup>18</sup> – pone la questione del (mancato) rispetto del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma Cost.) in capo a colui che attende un verdetto di assoluzione o di condanna<sup>19</sup>.

Con la pronuncia che si commenta, forse ancor più che nel caso Cappato, la Consulta insiste sull’imprescindibile ruolo del legislatore – che «è meglio in grado di disegnare un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco» (§ 8 *Cons. dir.*) –, cui spetterebbe in via esclusiva il compito di assicurare un adeguato bilanciamento dei diversi e numerosi interessi in rilievo (libertà di manifestazione del pensiero, diritto a essere informati, diritto alla tutela della propria reputazione). L’auspicato intervento del legislatore sembra costituire «*causa prima ed obiettivo principale* dell’ordinanza di rinvio»<sup>20</sup> e dunque anche della scansione temporale del pronunciamento. Cionondimeno, la Corte tiene a sottolineare che è ben conscia del ruolo e del compito che la Costituzione le affida, ovvero constatare «la compatibilità delle scelte compiute dal legislatore» (§ 8 *Cons. dir.*) sia in relazione alla Carta, sia con riferimento ai diritti sanciti dalle Carte dei diritti sovra e internazionali cui la Repubblica italiana ha aderito.

L’intenzione del Giudice delle leggi, non potendo procedere a “rime obbligate”<sup>21</sup>, non è dunque quella di sottrarsi al suo compito istituzionale, viceversa dà prova del fatto che, «rispetto alle possibilità di intervento di cui dispone il legislatore sconta necessariamente la limitatezza degli orizzonti del *devolutum* e dei rimedi» in suo possesso (§ 8 *Cons. dir.*). Non volendo incorrere nel rischio di dar vita, con una pronuncia di accoglimento, a un *vulnus* nell’ordinamento – atteso che potrebbero verificarsi lacune nelle tutele dei diritti considerati – la Consulta esorta il legislatore, «in uno spirito di leale collaborazione istituzionale» (§ 8 *Cons. dir.*), affinché intervenga con una disciplina normativa che abbia riguardo all’evoluzione della società e alla copiosa giurisprudenza che essa stessa ha richiamato. Il Giudice costituzionale, com’è noto, non può introdurre nell’ordinamento i principi desunti e dichiarati dalla Corte EDU, né può procedere agli “aggiornamenti legislativi” cui fa riferimento in motivazione<sup>22</sup>, al contrario (deve) lascia(re) ampio spazio al potere decisionale del legislatore nel più assoluto rispetto dello spirito di leale collaborazione fra gli organi costituzionali<sup>23</sup>. Non solo, la Consulta, pur riconoscendo la discrezionalità del legislatore negli essenziali bilanciamenti tra diritti e posizioni giuridiche coinvolte, vedendolo, come dire, arrugginito nel realizzare tale opera di aggiornamento, si premura di «suggeri[rgli] tempi, modi e luoghi

---

<sup>18</sup> Con ciò a dire che oltre alla sospensione del giudizio dal quale è scaturita, in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale e che, com’è noto, è sospeso sino al pronunciamento della Corte costituzionale, si registra un’ulteriore sospensione, ovvero quella in seno alla Consulta.

<sup>19</sup> Nello stesso senso C. MASCIOTTA, *Innovazioni procedurali e “nuovi diritti”: i chiaroscuri dell’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in [Federalismi.it](#), 6/2019; contra M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita*, in *Questione giustizia*, 19 novembre 2018.

<sup>20</sup> P. CARNEVALE, [Incappare in... Cappato.](#), cit., 375. Cfr. su questi aspetti anche F. BIONDI, *Tra soluzione processuale e merito delle questioni*, cit., spec. 24 e le osservazioni di O. CHESSA, *Sul seguito dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, in AA.VV., *Libertà fondamentali alla fine della vita*, cit., 80 ss. ove ritiene che «la tipologia di rinvio qui sperimentata o prelude all’intervento legislativo, che sarebbe il *first best*, o prelude a un qualche accoglimento, che sarebbe perciò il *second best*. Mi pare che *tertium non datur*».

<sup>21</sup> Nella nota formula di V. CRISAFULLI, *La Corte costituzionale ha vent’anni*, in AA.VV., *La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale*, Bologna, 1978, 84 tale per cui il Giudice costituzionale sopperisce alla lacuna legislativa perché non c’è margine di discrezionalità legislativa ed è *come se* la Corte si muovesse sotto dettatura della Costituzione.

<sup>22</sup> Corte costituzionale, [ordinanza n. 132 del 2020](#), § 7.3 *Cons. dir.* sancisce che «il punto di equilibrio tra la libertà di “informare” e di “formare” la pubblica opinione svolto dalla stampa e dai media, da un lato, e la tutela della reputazione individuale, dall’altro, non può però essere pensato come fisso e immutabile, essendo soggetto a necessari assestamenti, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione verificatasi negli ultimi decenni».

<sup>23</sup> Cfr. su quest’aspetto le riflessioni di M. PICCHI, «*Leale e dialettica collaborazione*» fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e di contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, in [Osservatorio sulle fonti](#), 3/2018, 13.

dell'intervento idoneo a colmare il ravvisato *vulnus* costituzionale (poiché non va dimenticato che un *vulnus* esiste e la Corte lo rileva)»<sup>24</sup>.

## 2.1. ...e l'uso dei poteri di gestione del processo costituzionale.

La tecnica decisoria con cui la Corte, essenzialmente, non decide, sembra giustificata dai poteri di gestione del processo costituzionale<sup>25</sup>. Infatti, l'obiettivo della Consulta è mettere il legislatore nella condizione di poter approvare una normativa concernente la diffamazione a mezzo stampa che sia conforme a Costituzione<sup>26</sup> e che perciò tenga conto dei diversi interessi in gioco<sup>27</sup>.

Se non sussiste alcun dubbio circa il fatto che la Corte è del tutto libera di gestire il proprio calendario e, se dal caso, di far slittare alcune udienze, qualche riflessione merita di essere spesa a proposito del caso in cui tali poteri sfocino in un'ordinanza bifronte. Ovvero una pronuncia che si presenta come interlocutoria in relazione al dispositivo e che ha il sapore di "definitività" con riguardo alla motivazione<sup>28</sup>. A ben vedere, infatti, sembra potersi parlare di un nuovo tipo di pronuncia manipolativa, ove tuttavia non assume alcun rilievo il contenuto della questione di costituzionalità poiché l'attenzione è attratta dalla struttura della decisione. Quest'ultima sembra infatti oscillare fra il "già ora" – ovvero il riconoscimento della parziale illegittimità costituzionale o, altrimenti detta, di incostituzionalità prospettata<sup>29</sup> – e il "non ancora" – cioè la pronuncia che sarà resa dopo l'udienza del 21 giugno prossimo<sup>30</sup>.

Facendo uso dei suddetti poteri di gestione del processo e inserendosi per la seconda volta nell'arco di due anni nella scia di una tecnica decisoria mai prima ipotizzata<sup>31</sup>, il Giudice costituzionale sembra

---

<sup>24</sup> A. APOSTOLI, *Ancora qualche osservazione in tema di fine vita*, cit., 105.

<sup>25</sup> Sull'importanza delle regole del/nel processo costituzionale si ricordino le parole di A. PIZZORUSSO, *Uso e abuso del diritto processuale costituzionale*, in M. BESSONE (cur.), *Diritto giurisprudenziale*, Torino, 1996, 133 «una disciplina del processo costituzionale la quale riduca per quanto possibile la discrezionalità della Corte costituzionale costituisce il più solido connotato del carattere giurisdizionale delle sue funzioni, nel quale risiede il miglior presidio possibile della sua indipendenza e della sua funzionalità». Cfr. su questi aspetti anche R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella "giurisdizionale". Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, in ID. (cur.), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima "politica" e quella "giurisdizionale"*, Torino, 2017, 20 ss.

<sup>26</sup> Sul dialogo fra Corte costituzionale e legislatore, v. *ex multis* F. MODUGNO, *Corte costituzionale e potere legislativo*, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (curr.), *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Bologna, 1982, 19 ss. il quale afferma che il Giudice delle leggi ha un ruolo di co-determinazione dell'indirizzo politico più che un ruolo di controllo sanzionatorio successivo all'entrata in vigore della legge. Mentre, *ivi*, G. ZAGREBELSKY, *La Corte costituzionale e il legislatore*, 103 ss. sottolinea l'importanza della distinzione tra il ruolo giurisdizionale (proprio della Corte costituzionale) e quello legislativo (del Parlamento) poiché la "politicalità" della Consulta è ben diversa da quella del Parlamento.

<sup>27</sup> Tale condizione è avvalorata dalla circostanza che la Consulta è consapevole del fatto che sono in cantiere progetti di legge volti a modificare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, v. Corte costituzionale, [ordinanza n. 132 del 2020](#), § 8 *Cons. dir.* Sul dialogo "muto" tra il Giudice delle leggi e il legislatore, cfr. A. RUGGERI, [Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora... \(a margine di un comunicato sul caso Cappato\)](#), in questa [Rivista](#), [2018/III](#), 568 ss.

<sup>28</sup> In occasione dell'[ordinanza n. 207 del 2018](#) era stata definita come «una ordinanza *quoad formam* che è però in tutto e per tutto una sentenza (di accoglimento) *quoad substantiam*» (A. RUGGERI, [Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale \(a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato\)](#), in questa [Rivista](#), [2018/III](#), 571), definizione che pare potersi accogliere anche per l'ordinanza che qui si commenta.

<sup>29</sup> V. *Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi sulla giurisprudenza costituzionale dell'anno 2018*, p. 14.

<sup>30</sup> Cfr. P. CARNEVALE, [Incappare in... Cappato.](#), cit., 374.

<sup>31</sup> Tanto è vero che nel [2018](#) e nel [2020](#) la Corte costituzionale ha adottato la tecnica del rinvio della discussione per ragioni di merito e non di procedura come invece si è verificato, a titolo d'esempio, quando non è stato raggiunto il *quorum* funzionale (rinvio disposto il 29 marzo 2002 per il mancato raggiungimento del *quorum* di cui all'art. 16 della l. n. 87 del 1953) oppure per la pendenza di una questione analoga presso la Corte EDU (cfr. sentenza 27 agosto 2015, *Parillo c. Italia*).

giustificarsi affermando che, per tale via, assolve il proprio compito di “guardiano” della Carta ed evita che una disposizione legislativa continui a produrre nell’ordinamento effetti ritenuti inammissibili<sup>32</sup>. Inoltre, sembra preoccuparsi di ridurre al minimo le ipotesi in cui possano verificarsi vuoti di tutela nei confronti di diritti di rilievo costituzionale<sup>33</sup>. D’altro canto, l’intervento “a data fissa” vincolato a una precisa delega legislativa – che, per certi versi, potrebbe apparire molto simile a quella dell’art. 76 Cost. – demandato alle Camere, dà prova di uno scivolamento del ruolo di custode tipico del Giudice costituzionale in quello concernente la produzione legislativa proprio del Parlamento, tanto da portare a parlare di «co-determinazione dell’indirizzo politico»<sup>34</sup>. Nel caso in cui il legislatore dovesse restare inerte la dottrina non potrà far altro che «accettare lo spostamento dell’equilibrio dei poteri a favore della *iuris-dictio*»<sup>35</sup>. V’è inoltre da rilevare che mediante l’utilizzo di questa tecnica decisoria la Corte costituzionale sembra perfettamente consapevole del modo in cui poter intervenire, tuttavia appare – conformemente a Costituzione – determinata a prediligere l’intervento del legislatore al fine di evitare vuoti di tutela nelle posizioni soggettive considerate.

Un’ultima riflessione deve essere spesa circa l’utilizzo dei poteri di gestione del processo della Corte, posto che quando l’ultimo grano nella clessidra passerà la strettoia e si deporrà insieme a tutti gli altri, gli scenari che potremo vedere saranno – salva la possibilità di (improbabili) capovolte da parte della Consulta – due.

Se nel frattempo il legislatore sarà intervenuto con una nuova disciplina legislativa, la Corte costituzionale dovrà verosimilmente restituire gli atti ai giudici rimettenti per *ius superveniens*<sup>36</sup>, a meno che la nuova normativa sia ritenuta non modificativa della situazione in essere<sup>37</sup>.

Qualora invece il legislatore non dovesse intervenire<sup>38</sup>, ritenendo non possibile che il Giudice costituzionale rimandi ancora la sentenza, la Corte dovrà pronunciarsi. Stando alla lettura dell’[ordinanza n. 132 del 2020](#) sembra difficile ritenere che la Consulta non accoglierà la questione,

---

<sup>32</sup> *Contra* G.P. DOLSO, *Profili processuali dell’ord. n. 207 del 2018*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 24 giugno 2019, 4 il quale afferma che «nulla impedisce che in altri giudizi la norma venga applicata, anche in una accezione conforme a quella indicata dalla Corte».

<sup>33</sup> Di diverso avviso G.P. DOLSO, *Profili processuali dell’ord. n. 207 del 2018*, cit., 4 che ritiene che il vuoto di tutela «può rilevarsi solo rinviato nella misura in cui l’intervento della Corte, quali che siano le sembianze che assumerà, non potrà certo innestare una disciplina della materia che risponda a tutte le istanze messe a fuoco».

<sup>34</sup> G. SALVADORI, *Lo stile dell’ordinanza per una nuova Corte costituzionale. Osservazioni a margine dell’ordinanza n. 17 del 2019 (e qualche suggestione sulla scia dell’ordinanza n. 207 del 2018)*, in [Osservatorio sulle fonti](#), 1/2019, 11. Cfr. anche A. SPADARO, *Sulla intrinseca “politicità” delle decisioni “giudiziarie” dei tribunali costituzionali contemporanei*, in R. ROMBOLI (cur.), *Ricordando Alessandro Pizzorusso*, cit., 117 ss.

<sup>35</sup> G. BRUNELLI, *Imparare dal passato: l’ord. n. 207/2019 (nel caso Cappato) e la sent. n. 27/1975 (in tema di aborto) a confronto*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 28 giugno 2019, 2.

<sup>36</sup> Com’è noto, qualora la Corte riscontri il sopravvenuto mutamento della normativa da adottare (v. Corte costituzionale, [sentenza n. 150 del 2012](#)), «eventualmente anche determinato da una decisione di incostituzionalità della stessa Corte» come è stato con le [ordinanze nn. 146 e 239 del 2011](#) della Consulta (G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, Bologna, 2018, 115), restituisce gli atti al Giudice *a quo* affinché verifichi che sussista ancora la rilevanza della questione (cfr. Corte costituzionale, [sentenza n. 112 del 2000](#)). Su questi aspetti v. anche V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale italiano*, Padova, 1976, 257.

<sup>37</sup> In altri ed autorevoli termini, «i ravvisati profili di incompatibilità costituzionale – nei limiti che sono stati sottolineati – non potranno che condurre, qualora il legislatore resti inerte o licenzi un testo ritenuto inidoneo, a una dichiarazione di incostituzionalità [...] e, se dal caso, anche della nuova, insoddisfacente, normativa» (A. APOSTOLI, *Ancora qualche osservazione in tema di fine vita*, cit., 115).

<sup>38</sup> Quest’ipotesi sembra quella meno difficile da prevedere. Senza poterci intrattenere in questa sede sul punto rimando, per il complicato rapporto fra Parlamento e Corte costituzionale, a R. BIN e C. BERGONZINI, *La Corte costituzionale in Parlamento*, in AA.VV., «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli, 2006, 215 ss. Nello stesso volume, con una nota critica rispetto all’inerzia del legislatore, cfr. R. PINARDI, *Brevi note sull’«effettività» delle tecniche decisionali elaborate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all’inerzia legislativa*, 327 ss. Infine, con riferimento agli strumenti di raccordo tra la Consulta e le Camere v. M. D’AMICO, *La Corte costituzionale dinanzi al principio di legalità penale e l’alibi della discrezionalità del legislatore: problemi e prospettive*, in I. PELLIZZONE (cur.), *Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali*, Milano, 2017, 37 ss.

posto che l'ordinanza è stata ampiamente motivata e ha preso in considerazione i diversi profili di criticità della normativa per contrasto tanto alla Costituzione, quanto ai principi CEDU. Appare perciò logico ritenere che il Giudice delle leggi adotterà una sentenza di incostituzionalità e, presumibilmente, motiverà in maniera molto dettagliata, dando delle "linee guida" ai giudici comuni che si dovranno pronunciare per risolvere la questione nel caso concreto<sup>39</sup>.

Laddove invece la Corte dovesse rigettare la questione, il timore è che possa delegittimarsi. Infatti, considerando la trasparenza con cui si è espresso nell'ordinanza, il Giudice delle leggi darebbe prova della propria auto-delegittimazione<sup>40</sup> e potrebbe finanche arrivare a porre in dubbio la tenuta dell'ordinamento costituzionale, specialmente se si considera che uno dei garanti della Carta – per certi versi il più importante<sup>41</sup> – ha perso credibilità per sua stessa mano.

### 3. Le possibili conseguenze dell' "interventismo" della Corte costituzionale.

L'[ordinanza n. 132 del 2020](#) combina in sé più tecniche decisorie; segnatamente, un accoglimento, un rigetto<sup>42</sup> e un rinvio con monito al legislatore<sup>43</sup>. Al tempo stesso, la Consulta sembra scartare (almeno in questa prima fase) tre diverse opzioni e cioè la sentenza di mero accoglimento<sup>44</sup>, la sentenza manipolativa<sup>45</sup> – benché sia lecito presumere che in futuro si avrà una pronuncia di

---

<sup>39</sup> Si vedano le riflessioni di O. PFERSMANN, *Giustizia costituzionale tra politica e diritto*, in R. ROMBOLI (cur.), *Ricordando Alessandro Pizzorusso*, cit., 87 ss. e, *ivi*, R. BIN, *Chi è responsabile delle «zone franche»?*, 147 ss.

<sup>40</sup> In altri termini, la Corte «perderebbe la faccia» dinanzi all'opinione pubblica. In questo senso A. RUGGERI, *Pilato alla Consulta*, cit., 569; ma anche P. CARNEVALE, *Incappare in... Cappato*, cit., 381. Ovvero, più velatamente, B. PEZZINI, *Dal caso Cappato al caso Fabiano Antoniani e ritorno: i vincoli di coerenza imposti dalla ordinanza n. 207/2018*, in AA.VV., *Libertà fondamentali alla fine della vita*, cit., 90 afferma che «la forma e i contenuti dell'ordinanza 207 diventano, a loro volta, i vincoli, quantomeno di coerenza, per il prosieguo del percorso decisionale da parte del giudice delle leggi».

<sup>41</sup> Si ritiene che la Corte costituzionale sia il più importante tra i garanti della Costituzione perché essa interviene *ex post* e ha la possibilità di caducare disposizioni e norme in contrasto con la Carta; tale attività è sostanzialmente preclusa al Presidente della Repubblica che interviene con l'opposto potere di rinvio (art. 74 Cost.) dal momento che, com'è noto, qualora le Camere dovessero ri-approvare il testo sanzionato dal Capo dello Stato, quest'ultimo sarà costretto a promulgare. Se così non fosse, la Spada di Damocle delle figure non tipizzate – ma molto minacciose – dell'attentato alla Costituzione o dell'alto tradimento (art. 90 Cost.) potranno abbattersi sul garante *ex ante* della tenuta della Carta.

<sup>42</sup> Preme sottolineare che la Consulta non ha adottato sin da subito una pronuncia di rigetto, pur avendo ritenuto infondata la questione, così da lasciare congruo spazio al legislatore affinché "aggiorni" la normativa in vigore alle esigenze del tempo presente. Infatti, dopo aver richiamato ampiamente la giurisprudenza della Corte EDU e gli atti sovranazionali di rilievo, afferma che «appare necessaria e urgente una complessiva rimediazione del bilanciamento, attualmente cristallizzato nella normativa oggetto delle odierne censure, tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento all'attività giornalistica» (§ 7 *Cons. dir.*). Ancora, il mutato contesto sociale «esige una rimodulazione del bilanciamento sotteso alla disciplina [...] censurata, in modo da coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica [...] con le altrettanto pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti» (§ 7.3 *Cons. dir.*). «Un simile, delicato bilanciamento spetta in primo luogo al legislatore, sul quale incombe la responsabilità di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica; e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività» (§ 8 *Cons. dir.*).

<sup>43</sup> Tale condizione non è affatto inusuale per la giurisprudenza costituzionale, tanto è vero che le cosiddette sentenze miste trovano riconoscimento anche nella manualistica costituzionale. Cfr. A. RUGGERI e A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2019, 203 ss.

<sup>44</sup> Atteso che la stessa Corte nell'[ordinanza n. 132 del 2020](#), § 8 *Cons. dir.* riconosce il «rischio che, per effetto della stessa pronuncia di illegittimità costituzionale, si creino lacune di tutela effettiva per i controinteressi in gioco, seppur essi stessi di centrale rilievo nell'ottica costituzionale», rimandando all'[ordinanza n. 207 del 2018](#).

<sup>45</sup> Poiché la Consulta, [ordinanza n. 132 del 2020](#), § 8 *Cons. dir.* ammette che essa «sconta necessariamente la limitatezza degli orizzonti del *devolutum* e dei rimedi a sua disposizione, che segnano il confine dei suoi poteri decisorii».



accoglimento parziale o ablativa<sup>46</sup> – e, infine, la decisione di inammissibilità<sup>47</sup>. Volendo far rientrare l'[ordinanza n. 132](#), come del resto è accaduto con la [n. 207 del 2018](#), in uno dei *genus* già conosciuti dalla giurisprudenza costituzionale, pare più agevole elencare quel che manca rispetto a quel che c'è. E a mancare sono, *in primis*, il *nomen* della sentenza e, dunque, l'esplicitazione nel dispositivo dell'accoglimento della questione con conseguente caducazione della disposizione impugnata.

Ci troviamo dinnanzi a un *novum* giurisprudenziale nei confronti del quale parte della dottrina<sup>48</sup> si è dimostrata piuttosto restia, raccomandando un uso parco di questo strumento di (in)decisione che, adoperato una volta in occasione di questioni eticamente sensibili, probabilmente non avrebbe dovuto trovare seguito in ambiti differenti. Viceversa, l'impressione che si ha al seguito della lettura dell'[ordinanza n. 132 del 2020](#) è che il *genus* dell'ordinanza di incostituzionalità accertata ma non dichiarata costituisca una tecnica già roduta che la Corte si sente legittimata a utilizzare anche se non vengono in considerazione diritti "super-costituzionali". Infatti, le questioni di costituzionalità sollevate nel [2018](#) e nel [2020](#) sono differenti perché, se nell'ambito del caso Cappato sul tavolo da gioco erano presenti temi di difficile trattazione giacché ancorati alla coscienza individuale e alla più intima visione del mondo e della vita (terrena e non), nel caso di specie i principi in questione sono sì fondamentali, ma non tali (forse) da scomodare una controversa tecnica decisoria; sono infatti diritti che paiono destinati a cedere il passo laddove bilanciati con i valori più intimi della natura umana. Con ciò, si badi, non si sta affermando che il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero o il diritto alla tutela della propria sfera privata/individuale non siano principi consustanziali a uno Stato moderno, democratico e di diritto. Si sta piuttosto affermando che sarebbe auspicabile che il Giudice costituzionale, anche laddove deroghi alle proprie regole processuali, lo faccia in maniera coerente e motivata. Sarebbe apprezzabile se la Consulta esplicitasse in quali casi ritiene di poter intervenire con una pronuncia "a due tempi", anche al fine di far conoscere al legislatore i casi in cui ritiene più pregnante il suo intervento. Un criterio, benché la linea di displuvio sia piuttosto scivolosa, potrebbe essere la distinzione tra questioni eticamente sensibili – che richiedono più tempo per essere "digerite" e che interessano la natura più intima di ogni essere umano (artt. 2 e 3, secondo comma Cost.) – e le altre questioni. Peraltro, la complicità tra la Corte – che si ritiene del tutto libera di procedere nella direzione che più ritiene opportuna – e la dottrina<sup>49</sup> – che si prodiga nel giustificare

---

<sup>46</sup> Con cui, com'è noto, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità della disposizione "nella parte in cui" prevede qualcosa. Come ha sostenuto V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, cit., 367 «parziali possono anche dirsi, purché sia chiaro che tali sono *rispetto alla norma*, risultante dal testo», atteso che «vere sentenze di accoglimento parziale sono quelle che colpiscono una parte della disposizione scritta nel testo [...] in quanto suscettibili di esprimere un certo significato, giudicato dalla Corte costituzionale illegittimo». Tanto è vero che «se ogni norma fosse oggetto di una specifica disposizione (per esempio, di un autonomo articolo), lo stesso risultato sarebbe raggiunto con una sentenza di accoglimento "secco" della disposizione incriminata»; quando invece «la scrittura della legge è sintatticamente più complessa, alla Corte non resta che procedere per dichiarazioni di illegittimità parziali, lasciando in piedi le parti della disposizione che non risultano illegittime» (R. BIN e G. PITRUZZELLA, *Diritto pubblico*, Torino, 2016, 527). V. anche G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. II*, cit., 230. Mentre, con esclusivo riferimento alla tecnica decisoria inaugurata con il caso Cappato si vedano le osservazioni di O. CHESSA, *Sul seguito dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, cit., 81-82.

<sup>47</sup> Infatti, così come è stato per il caso Cappato, la Corte dichiara che «non può e non intende sottrarsi» al «"compito naturale"» che le è proprio, tuttavia è conscia del fatto che il medesimo compito consiste nel «verificare *ex post*, su sollecitazione dei giudici comuni, la compatibilità delle scelte compiute dal legislatore con la Costituzione» (Corte costituzionale, [ordinanza n. 132 del 2020](#), § 8 *Cons. dir.*).

<sup>48</sup> E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?*, in *Quad. cost.*, 3/2019, 561 ss. Ma anche F. DAL CANTO, *Il "caso Cappato" e l'ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale*, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), 5 giugno 2019. *Contra* B. PEZZINI, *Dal caso Cappato al caso Fabiano Antoniani e ritorno*, cit., 92 e 94 laddove auspica che l'ord. 207 diventi una «tecnica decisoria generalizzabile».

<sup>49</sup> Come afferma R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale*, cit., 24 la dottrina ha il compito «di segnalare tutti i casi in cui la Corte costituzionale va oltre i suoi limiti e le sue competenze, anche a rischio di essere definiti vivisezionisti delle sentenze o classificatori di farfalle, perché questo incide sulla legittimazione della giustizia

l'intervento *sui generis* della Consulta – finisce con il negare la «esistenza di un diritto processuale costituzionale e la funzione in via di principio attribuita e riconosciuta alle regole processuali, togliendo loro qualsiasi, reale significato»<sup>50</sup>.

Inoltre, appare lecito ritenere che il rischio conseguente al fatto che l'eccezionalità di questa tecnica processuale diventi regola possa dar vita a una situazione paradossale tale per cui quando la Corte costituzionale predilige il non decidere, così da non alterare delicati equilibri di bilanciamento interni all'ordinamento, “passa la palla” al legislatore con l'auspicio che questi la tolga dall'imbarazzo di dover decidere. Con la premessa che sembra un'ipotesi da manuale anche a chi scrive, sorge un interrogativo: se il legislatore approvasse una disciplina legislativa contraria rispetto al monito dato dalla Consulta, quest'ultima si troverebbe nuovamente dinnanzi a un bivio. Cioè, se la normativa adottata presentasse profili di incostituzionalità, il Giudice delle leggi dovrebbe sollevare a sé stesso la questione di costituzionalità (Corte giudice *a quo*), pronunciarsi nel senso ora indicato e quindi tornare a decidere in piena autonomia. L'imbarazzo, dunque. Qualora invece la normativa adottata dalle Camere non palesasse profili di illegittimità costituzionale, la Corte dovrebbe pronunciarsi nel rispetto della nuova legge correndo il rischio di esautorarsi.

Non potendo sindacare in questa sede l'operato del Giudice costituzionale, si auspica che la tecnica inaugurata nel [2018](#) e riconfermata nel [2020](#) non diventi un *escamotage* con cui il Giudice delle leggi si sostituisce all'inerzia del legislatore<sup>51</sup>. Come è evidente, pronunce costituzionali di siffatta maniera danno prova dell'anima politica<sup>52</sup> della Corte che, in quanto organo di garanzia della Costituzione, non dovrebbe avere. Infatti, ai sensi dell'articolo 28 della l. n. 87 del 1953 il controllo di legittimità della Corte costituzionale «esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento». Viepiù che la valutazione è politica<sup>53</sup> quando ha riguardo a «materie che, pur rientrando nel compromesso costituzionale e dovendo essere inquadrare nei suoi principi, sono lasciate agli indirizzi differenti che si affermano, volta a volta, nella competizione politica di ogni giorno»<sup>54</sup>. Nell'ottica del legislatore costituzionale la politicità è dunque intesa sulla base della materia su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi e non ha alcun riferimento al *modus operandi* della Corte<sup>55</sup>.

---

costituzionale ed ha altresì ricadute sull'attività dei giudici comuni, i quali non possono non risentire di atteggiamenti o interpretazioni *extra ordinem* del Giudice costituzionale».

<sup>50</sup> R. ROMBOLI, *La Corte costituzionale e il suo processo*, in *Foro it.*, I/1995, 1096.

A ciò si aggiunga che, oggi, il Giudice delle leggi afferma di non rispettare le regole processuali (v. le osservazioni di M. NISTICÒ, *Lo sbilanciamento tra diritto costituzionale sostanziale e diritto processuale. Qualche osservazione a partire dalla più recente giurisprudenza della Corte*, in R. ROMBOLI (cur.), *Ricordando Alessandro Pizzorusso*, cit., 221 ss.) e ne crea di nuove.

<sup>51</sup> Nello stesso senso M. PICCHI, «Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e Parlamento, cit., 17.

<sup>52</sup> Cfr. A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale*, cit., 570 il quale denuncia «un vistoso innalzamento del “tasso di politicità” dei giudizi» della Corte costituzionale; U. ADAMO, *La Corte è ‘attendista’*, cit.; M. PICCHI, «Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e Parlamento, cit.

<sup>53</sup> A. SPADARO, *Sulla intrinseca “politicità” delle decisioni “giudiziarie”*, cit., 117 ss. ritiene che la Corte costituzionale sia ormai diventata una terza Camera e che le sue pronunce sono decisioni politiche, celate sotto le vesti dell'atto di natura giurisdizionale. *Contra* R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale*, cit., 10 ove sostiene che qualora la Consulta dovesse partecipare con le Camere e come le Camere (elette dal popolo) alla determinazione dell'indirizzo legislativo, darebbe vita a un «mutamento» del sistema di giustizia costituzionale italiano.

<sup>54</sup> G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale, I. Storia, principi, interpretazioni*, Bologna, 2018, 145.

<sup>55</sup> V. R. ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale*, cit., 6 «il carattere “politico” di una decisione della Corte costituzionale in certi casi viene dedotto dalla “politicità” della questione esaminata» mentre «in altri casi la natura politica o giurisdizionale di una decisione del Giudice costituzionale viene dedotta dal risultato cui giunge la Corte». E, come precisa A. PUGIOTTO, *Conflitti mascherati da questioni: a proposito di automatismi legislativi*, in R. ROMBOLI (cur.), *Ricordando Alessandro Pizzorusso*, cit., 497 ss. la pronuncia ha natura giurisdizionale nella misura in cui «la conclusione tende a rinvigorire le funzioni giurisdizionali o comunque a fornire una opportuna tutela al diritto coinvolto».

Lo scivolamento verso un ruolo politico nella gestione del processo sembra trovare fondamento nella crisi che sta attraversando il sistema rappresentativo repubblicano<sup>56</sup>. Viceversa, la Corte costituzionale dovrebbe cercare di mantenere una sfera di autonomia in cui le questioni politiche non trovino spazio così da poter svolgere nel migliore dei modi la «funzione di argine nei confronti degli eccessi di una democrazia puramente maggioritaria che è la ragione principale della sua stessa esistenza»<sup>57</sup>.

La tecnica processuale che in queste pagine si è cercato di esaminare sembra appropriata – se non necessaria – nei casi di difficile soluzione che potrebbero creare un *vulnus* nell’ordinamento, travolgendo una cospicua serie di principi fondamentali, inviolabili, supremi e che potrebbero spingersi finanche a dover dichiarare una “rottura” della Costituzione (v. il caso Cappato)<sup>58</sup>. In tutti gli altri casi *il decidere che si deciderà* sembra piuttosto determinare disordine processuale ed essere il fondamento di un precedente che, in quanto tale, potrebbe aprire la strada a una serie infinita di possibili alternative riadattate al caso che, di volta in volta, sarà posto all’attenzione della Corte. Il nodo pare aggrovigliarsi se si considera che al di sopra della Corte costituzionale non c’è nessun organo a cui potersi appellare per far valere vizi processuali, così come non è possibile impugnare dinanzi alla stessa Corte le (sue) sentenze (art. 137, terzo comma Cost.). In altri termini, se il Giudice costituzionale dovesse far uso della tecnica dell’ordinanza di incostituzionalità accertata ma non dichiarata anche quando non necessaria o comunque non del tutto giustificata, non ci sarebbe nessun organo deputato a *sanzionarlo*, ma solo la dottrina che può (e non si esime dal) *criticarlo*...

---

<sup>56</sup> Cfr. M. DOGLIANI, *La sovranità (perduta?) del Parlamento e la sovranità (usurpata?) della Corte costituzionale*, in R. ROMBOLI (cur.), *Ricordando Alessandro Pizzorusso*, cit., 75 ss.

<sup>57</sup> R. PINARDI, *La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale*, cit., 107.

<sup>58</sup> Si vedano le osservazioni di V. ANGIOLINI, *La Corte, la politica ed il tenere la distanza*, in R. ROMBOLI (cur.), *Ricordando Alessandro Pizzorusso*, cit., 41 ss. il quale sostiene che le pronunce “creative” del Giudice delle leggi, che talvolta fonda le proprie decisioni sulla base di elementi “extra-testuali” (come rileva M. DOGLIANI, *La sovranità (perduta?) del Parlamento*, cit.), finisce con l’avvicinare l’attività giurisdizionale a quella legislativa. Cfr., *ivi*, anche L. COSTANZO, *In cosa consiste la politicità delle decisioni della Corte costituzionale*, 59 ss.